

ACCERTAMENTO SINTETICO: La definizione in adesione del finanziamento soci

di Gianfranco Antico

Il metodo di controllo sintetico mira misurare lo stile di vita del contribuente e risponde alla banale domanda che ognuno di noi si fa passeggiando per strada¹: come è possibile che Tizio, con un reddito di appena 15.000 euro annui possa permettersi una autovettura di grossa cilindrata, una casa al mare, una barca...?

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/2007, nel dettare i primi indirizzi operativi per l'attività di controllo per il corrente anno, aveva già sottolineato l'importanza, nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, delle " *posizioni soggettive caratterizzate da informazioni in ordine alla esistenza di evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati*".

Successivamente, la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, ha rilanciato lo strumento, invitando gli uffici ad operare una attenta analisi delle posizioni segnalate, specificando fra l'altro, che è opportuno " *valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare*" e verificare " *in particolare, i redditi imponibili dichiarati anche per gli anni precedenti i periodi d'imposta oggetto di controllo, nonché gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, ecc.) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva*".

¹ Cfr. Antico, [La legittimità costituzionale del redditometro](#), in www.commercialistatelematico.com, settembre, 2007.

La norma (nella vecchia formulazione²) che consente agli uffici di utilizzare il redditometro è l'art. 38, c. 4, del D. P. R. n. 600/1973, secondo cui, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, del citato D. P. R. n. 600/1973, è possibile determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato, per due o più periodi d'imposta (qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti).

Naturalmente, il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione³, sia prima che dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente (attraverso gli appositi decreti ministeriali) è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

² L'art. 22 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, al fine di adeguare lo strumento al mutato contesto socio-economico, ha modificato i commi 4,5,6,7,e 8 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, riscrivendo di fatto l'accertamento sintetico, assicurando maggiori garanzie al contribuente. Infatti, per effetto delle modifiche apportate, che hanno valore per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. n.78/2010, l'ufficio finanziario, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti dell'art. 38 e dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica del reddito può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con periodicità biennale. Tali tipi di accertamenti sono ammessi a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato. L'ultimo comma del nuovo art. 38, del D.P.R. n. 600/73 dispone che l'ufficio, prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di un rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/97. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del T.U. N .917/86; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

³ Cfr. Buetto, [Redditometro: inversione dell'onere della prova](#), in www.commercialistatelematico.com, novembre, 2007.

L'ipotesi di lavoro

Ipotizziamo che l'accertamento notificato presenti la seguente motivazione:

MOTIVAZIONE
<p>Si provvede alla determinazione del reddito sintetico a norma dell'art.38 del D.P.R. n.600/73, in relazione ai D.M. 10.09.92 e 19.11.92 e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005.</p> <p>Esaminata la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata per l'anno 2003 dalla S.V. risulta quanto segue:</p> <p>³⁵/₁₇ Beni e servizi di cui si sostengono, in tutto o in parte, le spese:</p> <p>A1) Auto benzina - Hp 17 - Anno 02 - periodo 12 - quota 100%</p> <p>³⁵/₁₇ Residenze principali e secondarie:</p> <p>B1) Principale - zona 3 - mq. 110 - periodo 12 - quota 100%</p> <p>B2) secondaria – zona 3 – mq. 100 – periodo 12 – quota 100%</p> <p>³⁵/₁₇ Spese sostenute per incrementi patrimoniali</p> <p>H1) Spese incrementi patrimoniali 300.000,00 euro - periodo 2003/2007 - come da atti allegati – al netto dei disinvestimenti.</p> <p>In particolare, l'operazione di investimento riguarda un finanziamento soci in conto capitale per euro 300.000,00, effettuato nel corso dell'anno 2005, a favore della società ALFA spa di cui la S.V. detiene il 50% delle azioni.</p> <p>Nella tabella riportata di seguito, per ognuno dei beni o servizi precedentemente elencati, i valori sono stati determinati sulla base degli importi e dei coefficienti contenuti nelle tabelle, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005.</p> <p>Gli importi indicati in colonna 2 sono commisurati alla quota di partecipazione alle spese, all'uso personale in caso di parziale utilizzo nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché al periodo di disponibilità⁴ con esclusione dei canoni di affitto, delle rate dei mutui ed dei premi assicurativi (art. 3, comma 2, del D.M. 10</p>

⁴ Il termine disponibilità va attentamente compreso e valutato, in quanto costituisce il perno centrale su cui ruota l'accertamento sintetico, in quanto non è la proprietà dei beni a determinare la presunzione operata dal legislatore bensì la disponibilità: difatti, il possesso del bene può essere di un soggetto diverso dal proprietario. I beni e servizi si considerano, infatti, *“nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi”*, rimanendo *“esclusi i beni ed i servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o ad attività professionale che, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della capacità contributiva della persona fisica che ne ha la disponibilità”* (art. 2, c. 1, del D.M. 10.9.1992).

settembre 1992).

I valori di colonna 4, risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati in colonna 2, sono ridotti del 10% annuo per gli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione, come da percentuale indicata in colonna 3 (punti 2, 3 e 4 della tabella allegata al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 aprile 2005). In colonna 6 viene evidenziato il valore determinato per ogni singolo bene tenuto conto dell'abbattimento previsto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 10 settembre 1992, indicato in colonna 5 (i dati contabili sono espressi in euro ed ordinati per valori decrescenti).

Prospetto di calcolo						
(1) Bene	(2) Importo	(3) Coeff .	(4) Valore (2) x (3)	(5) Ord.	(6) Abb.	(7) Quota di reddito (4) x (100% - (6))
AU01	1.000,00	6	6000	1	0%	6000
RE01	500,00	4	2000	2	40%	1200
RE02	400,00	5	2000	3	50%	1000
Totale valore determinato per singoli beni				Euro 8.200,00		

Quota di reddito relativa agli incrementi patrimoniali (1/5 dell'importo relativo alle spese sostenute) = 60.000,00

Reddito sintetico = 68.200,00

La ricostruzione sintetica del reddito complessivo come sopra determinato appare ancor più corrispondente alla reale capacità contributiva della S.V. laddove si consideri che la medesima risulta intestataria altresì di una serie di immobili(negozi categoria C/1) che non influiscono sul predetto calcolo.

Il contraddittorio in sede di adesione

Il contribuente, avuto notificato l'avviso di accertamento, presenta, in carta libera, entro i termini per la proposizione del ricorso, istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, c. 2, del D.Lgs. n. 218/97.

In sede di contraddittorio, compiutamente verbalizzato, sulla base dell'ipotesi accertativa, il contribuente fa presente che il prospetto evidenziato nel corpo dell'avviso di accertamento risulta parzialmente errato in quanto:

- ³⁵/₁₇ l'autovettura indicata al punto AU01 non è più di proprietà negli anni del controllo, in quanto già venduta (allega atto di vendita);
- ³⁵/₁₇ la residenza secondaria indicata al punto RE02 è stata venduta nell'anno 2000, come da atto che allega;
- ³⁵/₁₇ il versamento soci ammonta a 100.000,00 euro, e non a 300.000,00, corrispondente al 25% del capitale sociale, avendo ceduto in data antecedente la restante parte delle quote possedute (allega distinte versamenti e atto di cessione quote).

Inoltre, in ordine al versamento soci in conto aumento capitale sociale (100.00,00 euro) la parte fa presente che una rilevante parte (pari 50.00,00 euro, deriva da un assegno emesso dal fratello e confluito nel proprio conto corrente - si allega la movimentazione bancaria relativa - e tale la somma deriva dalla dismissione di un immobile operata dallo stesso fratello - si allega atto di vendita).

Alla luce di queste considerazioni, la parte chiede che l'ufficio consideri la somma confluita nel proprio patrimonio come disponibilità per poter eseguire il versamento in conto capitale.

Ipotesi di definizione

Sulla base della documentazione prodotta a supporto delle dichiarazioni fatte dal contribuente, preso atto della vendita dell'autovettura e dell'immobile, per i quali si procede, in autotutela, a modificare i relativi dati, considerato anche la posizione complessiva dell'atto di accertamento, si potrebbe ipotizzare la seguente definizione in ordine al versamento soci.

La somma di denaro pervenuta dal fratello, e confluita nel conto del contribuente sottoposto a controllo il giorno prima dell'aumento di capitale, debitamente documentata, indubbiamente incrementa la capacità contributiva.

E di ciò l'ufficio ne dovrebbe tenere conto in sede di adesione (fatte salve ulteriori elementi a disposizione dell'ufficio, non contemplate nell'ipotesi proposta, che non

consentono il riconoscimento), così che ai fini del ricalcolo l'effettivo incremento patrimoniale è pari a 50, 000,00 euro.

Conclusioni

Il caso prospettato unisce in se elementi di autotutela e di adesione che rendono praticabile la definizione amministrativa.

La soluzione operativa rappresentata (alternativa al contenzioso) determina l'ottimizzazione delle risorse disponibili per il perseguimento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nell'azione amministrativa, e permette di superare le criticità insite in ogni strumento accertativo automatico, legato al possesso/disponibilità di alcuni beni.

13 settembre 2012

Gianfranco Antico